

ALLEGATO B
delibera n. 110/25/CONS

**LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLA
PROMINENCE DEI SERVIZI DI MEDIA RADIOFONICI DI INTERESSE
GENERALE SUI DISPOSITIVI INSTALLATI NEI VEICOLI**

1. Definizioni	1
2. Modalità di implementazione delle misure	2
3. Disposizioni finali	3

1. Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:
 - *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
 - *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;
 - *Regolamento europeo sulla libertà dei media*: Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);

- Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- Direzione competente: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
- interfaccia utente: qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all’utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, su un dispositivo che si collega all’apparato televisivo, su un’autoradio, su un sistema di *in-car infotainment*. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti Linee guida gli *app store* e le funzioni relative proprio a quelle componenti *software* delle interfacce che prevedono una richiesta individuale da parte dell’utente (a titolo esemplificativo, le funzioni che consentono di collocare i servizi di interesse generale nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti oppure nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti);
- *home page* di navigazione o *home page*: il punto di accesso ai servizi forniti su un dispositivo; tramite una struttura di navigazione, costituita da una o più finestre a scorrimento, *l’home page* fornisce una visuale organizzata di tutti i servizi fruibili sul dispositivo.

2. Per quanto non espressamente previsto al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

2. Modalità di implementazione delle misure

3. Con il presente documento si definiscono le modalità implementative volte a garantire adeguato rilievo (*prominence*) ai servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli.

4. I soggetti destinatari delle disposizioni (individuati al paragrafo 5 dell’Allegato A alla presente delibera) prevedono un unico punto di accesso ai servizi di media radiofonici in *broadcasting* DAB+, AM e FM (definiti al paragrafo 3 dell’Allegato A alla presente delibera), immediatamente e chiaramente visibile (realizzabile con un’icona nella schermata principale della *home page* o della *dashboard* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all’utente, unitamente, in via opzionale, a un apposito comando vocale). I soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5 dell’Allegato A alla presente delibera, possono prevedere, in alternativa o in aggiunta a quanto sopra disposto, la presenza di un tasto meccanico immediatamente e chiaramente visibile.

5. Le previsioni di cui al presente paragrafo non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia – come previsto dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media* – e, quindi, di modificare la posizione delle icone in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell'utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.

6. I fornitori di servizi di media radiofonici hanno la facoltà di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e i produttori dei dispositivi al fine di riservarsi una posizione di rilievo nel restante spazio a disposizione.

7. In un'ottica di *better regulation*, per ridurre l'onere derivante dall'implementazione delle misure previste nel presente paragrafo e per agevolarne il rispetto, si ritiene opportuno circoscrivere ad un unico punto di accesso, quindi ad una minima porzione delle *home page* dei dispositivi, lo spazio in cui sono visualizzati – tramite un'icona *ad hoc* – i servizi radiofonici di interesse generale, evitando inoltre di modificare l'*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nel presente paragrafo risultano, quindi, le minime necessarie per ottenere l'obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile.

D8. Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la *prominence* dei servizi radiofonici di interesse generale sui dispositivi installati nei veicoli?

3. Disposizioni finali

8. Le misure di cui al presente documento si applicano a tutti i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori installati nei veicoli, individuati al paragrafo 4 dell'Allegato A alla presente delibera, a partire da dodici mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale.

9. Tutti i soggetti destinatari delle previsioni riportate nel presente documento informano tempestivamente l'Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare alle disposizioni ivi previste.

10. L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della *Legge Istitutiva*.

11. L'Autorità si riserva di rivedere la presente disciplina, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione della stessa, al fine di tener conto della futura evoluzione tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell'esperienza derivante dall'attuazione delle misure previste.

D9. Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?